

SULLE CONCESSIONI DI TERRE DELL'IMPERATORE ENRICO VI

Ho scelto questo tema perchè riflettendo sulle informazioni, che si possono desumere dalla diplomatica dell'età sveva nel regno di Sicilia, cioè dai documenti regi o imperiali, e da quelli privati per gli anni 1191-1250, mi sono resa conto che oggi abbiamo la possibilità senza grande sforzo di sfruttare gli elementi che si possono trarre da quelle parti di un privilegio denominate estrinseche, come gl'indirizzi, le date e gli elenchi dei testimoni. Comunque, nella seconda metà del sec. XIX questa facilità non c'era ed al contrario era difficile fornire l'anno di Cristo per la lettera di Enrico VI al papa Celestino III (1), pur sapendola *datum Tarenti quartum Idus Februarii* (2), perchè insigni storici come lo Stumpf, il Toeche e il Weiland avevano sbagliato, attribuendola all'anno 1195. Ma oggi è abbastanza facile datarla all'anno 1191, perchè dall'elencazione dei privilegi imperiali, fatta da questi stessi storici, risulta subito che Enrico VI nel febbraio del 1195 dimorava ancora in Sicilia e che il primo tentativo per riallacciare relazioni fra le corti papale e imperiale, troncate dal 1192 (3), si è avuto soltanto dopo febbraio, e cioè nell'aprile del 1195 (4). Per di più è comparso un altro privilegio (5) dello stesso imperatore, privilegio la cui data indizionale mostra che nel febbraio del 1197 egli era a Taranto.

Così siamo ormai, grazie ai lavori dei nostri predecessori, in grado di poter utilizzare con una certa facilità le informazioni provenienti dalle parti estrinseche dei documenti. Invece, per quanto riguarda il testo, vero e proprio, siamo ancora al principio del lavoro, sia per quel che riguarda un privilegio regio, cioè in tempi svevi - imperiale, sia uno privato. Ma le difficoltà sono maggiori con quelli imperiali,

(1) CL/100, ST/4908.

(2) 10 febbraio.

(3) HALLER, 580.

(4) CL/59.

(5) CL/101.

poichè quel che preme sapere è se in un dato privilegio la concessione che vi è espressa sia nuova, o se il testo sia copia di un diploma precedente emanato da un diverso sovrano. Spesso il testo stesso può fornire questa informazione, spiegando che l'imperatore non fa altro che confermare una concessione rilasciata da questo o quel principe normanno; però può ricorrere il caso, più particolarmente coi privilegi di Enrico e della sua consorte Costanza, che il testo sia esemplato, quasi parola per parola, su di un altro diploma, senza dare il minimo avviso dell'esistenza del prototipo (6). Per eliminare l'inconveniente, allo scopo di sapere se si tratti di sviluppi nuovi o della riproduzione pura e semplice dello *status quo*, vi sono due metodi, e tutti e due richiedono molta pazienza. Il primo sarebbe trovare, copiare e stampare documenti regi o imperiali, ponendo in rilievo la parte che è copia, variando caratteri della stampa, dopo aver eseguito un confronto meticoloso con le altre simili pergamene, come fanno del resto gli editori dei *Monumenta Germaniae Historica*. Il secondo metodo, forse ancora più lento, consisterebbe nello studio delle pergamene private della località riferita nel privilegio imperiale per vedere se la concessione è compresa già anni prima fra i diritti di colui che viene favorito dal privilegio.

Non ostante le difficoltà non lievi presentate dai due suddetti ostacoli, una ancora maggiore concerne l'utilizzazione scientifica non solo delle pergamene imperiali, ma anche di quelle private. Questo ostacolo consiste nel senso preciso che si deve dare alle parole tecniche di indole giuridica, allo scopo di sapere con esattezza l'oggetto della concessione. Questa conoscenza è del resto interessantissima, più particolarmente quando si tratta di doni di terre; soltanto, ottenerla è faticoso perchè in Puglia ed in Capua nel XII e XIII secolo affidarsi senz'altro a interpretazioni basate sulla legge romana è rischioso, a causa della lunga occupazione longobarda, che aveva portato con sé concetti di diritto germanico. Ci troviamo quindi nella necessità di crearci, per mezzo della lenta raccolta di *minutiae*, un fondo di riferimento somigliante a quello posto assieme dai nostri predecessori riguardo ai particolari estrinseci dei privilegi.

Volendo fare un passo in questa direzione ho studiato i privilegi dell'imperatore Enrico VI nei quali egli fece, o ci pare che faces-

(6) CL/23, ST/4885 e RIES/4. Quando a Enrico accade di dover confermare una concessione di Tancredi si comporta come se si tratti una concessione nuova: v. CL/55, ST/4905 e CL/101.

se, doni *ex novo* di terre nel regno di Sicilia. Ne è venuto subito fuori che, al contrario di quel che si era pensato, egli effettuò pochissime concessioni di questo genere, perchè generalmente gli bastava concedere la conferma dello *status quo* per farsi benemerito agli occhi dei suoi nuovi soggetti. Su 156 privilegi da noi conosciuti, soltanto 15 riguardano con qualche certezza concessioni *ex novo* di terre e fra queste 4 (7) e un *deperditum* (8) sono a favore di laici, mentre (9) 7 e 3 (10) *deperdita* riguardano doni offerti a chiese e monasteri. Questo risultato è molto interessante per la politica imperiale: ma per quella raccolta di dati, di cui s'è detto, è un peccato che ve ne sia un così piccolo numero di esempi. Non ostante ciò sono riuscita, tuttavia, a trovare qualche cosa.

Dunque, principiando con i laici, chè i privilegi a loro favore sono la minoranza, essendone meno della metà, ce n'è uno a favore di tale Niel 'de Palata' (11), nel quale è detto chiaramente *damus et concedimus ei totum patrimonium suum*, ma siccome non si parla di restituzione bisogna supporre che l'imperatore gliene facesse un dono *ex novo*. Comunque, sembra che la condizione delle terre non ne sia cambiata e quindi sono rimaste terre patrimoniali, cioè *hereditagium* e non *feudum* (12). Una seconda donazione, delle terre di Leo di Atri alle sue nipoti ed i loro mariti Fortisbrachio (13), fa pensare che queste terre pure siano patrimoniali, perchè condizioni di dipendenza non ne sono precisate. Se ne ha qualche conferma dal terzo privilegio per laici, a favore di Magister Berardus, *esculanus archidiaconus* ed i suoi parenti (14), perchè vi sono specificate condizioni di feudo, essendo *castrum S. Omeri cum villa que Aquaviva nuncupatur* concessi per essere tenuti nello stesso modo che li aveva Riccardo di S. Omero. Molto utilmente queste parole vengono chiarite dal Catalogo dei Baroni (15), dove le dette terre sono elencate come feudi quaternati per i quali risponde il conte di *Aprutium*. Sic-

(7) CL/72, ST/4920; CL/82, ST/4926; CL/116; CL/132, ST/5097a.

(8) CL/147.

(9) CL/4, ST/4698; CL/19, ST/4825; CL/71; CL/83, ST/4927; CL/120, ST/5070; CL/130; CL/131, ST/5079.

(10) CL/60, ST/4918; CL/64; CLEMENTI, 1959, nn. 2,3; CL/96.

(11) CL/116.

(12) Cfr. CAT. BAR. § 499: *heretagium seu patrimonium*, in questo caso terra vicino a Novara spettante a Thomasus 'de Ferrato' per il servizio di un *miles*.

(13) CL/82, ST/4926.

(14) CL/72, ST/4920.

(15) § 1033.

come lo stesso privilegio continua col dire che le terre d'oggi innanzi non saranno soggette a nessun conte o altro feudatario e che *tallia, exactiones et servitia* saranno resi all'imperatore stesso ed ai suoi eredi, risulta che nei *quaterniones* regi per il servizio militare il feudo doveva essere tolto dall'elenco dei feudi della contea di *Aprutium* per essere inserito sotto la rubrica *ista sunt feuda domini regis*.

Inoltre da questi tre privilegi interessa vedere che quello accordato al Niel è concepito senza una clausola di riserva, perchè è concessione di terre già sue, mentre nei donativi ai Fortisbrachio e a Bernardo con i suoi, i diritti di un eventuale erede, più vicino alla previa successione, sono protetti con la clausola *salvo mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum*. Riesce così confermata la tesi dello Scheffer-Boichorst (16), secondo la quale la cancelleria imperiale adoperava questa formula quando v'era ragione di credere che le circostanze giuridiche intorno a proprietà o possessioni fossero incerte. Del resto, poichè Enrico ve ne fa un uso piuttosto frequente, si vede che egli non sequestrava alla leggera nè patrimoni nè feudi.

In quanto al quarto privilegio per un laico, questa volta a favore di Marinus e Mattheus 'de Marino' (17), di Genova, benchè sembri che lo Scheffer-Boichorst (18) abbia ragione, che non vi sia necessità di ritenerlo falso, tuttavia la copia in cui ci è pervenuto lascia molto a desiderare e bisogna quindi considerarlo a sè. D'altra parte il poco che sappiamo riguardo al *deperditum* (19), concedente la baronia di Finocchio a Ugo, figlio di Tommaso 'de Feniculo', riferito in un documento di Federico II, ha subito valore, perchè pare essere un esempio dell'impiego del potere previsto dalla clausola *salvo mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum*, poichè Federico ricordò che suo padre *integre restituit* a Ugo questa baronia, sebbene l'avesse concessa in primo luogo al monastero di Santa Sofia di Benevento (20) come compenso per i danni subiti per la causa imperiale.

Lasciando ora i privilegi a favore di laici per quelli concessi a chiese e monasteri, in due di questi, accordati alla chiesa arcivescovile di Capua (21) e ai cavalieri teutonici (22), la cancelleria imperiale

(16) 136.

(17) CL/132, ST/5097a.

(18) *Hist. Studien*, 8, 393.

(19) CL/147.

(20) CL/64.

(21) CL/71.

(22) CL/120.

dichiara la donazione con le semplice parole *donamus et concedimus* e in un terzo, per la chiesa arcivescovile di Messina (23), s'incontra solo una lieve variazione: *obtulimus et donamus*. Tutte e tre queste concessioni sono *in perpetuo*. Sfortunatamente, il retro delle pergamene ci è sconosciuto, ma visto dalla *sala d'udienza* sembra che i doni non siano soggetti a nessuna limitazione: per cui risulta che l'imperatore desse un tipo di *dominium* (24), mentre era sottinteso che i *servitia* e le tasse delle su riferite terre sarebbero rimaste quali erano. Questa probabilità è in qualche modo confermata da un privilegio a favore della chiesa vescovile di Ascoli Piceno (25), dove le stesse parole di dono sono seguite da precisazioni, dichiarandosi che alcune terre sono concesse come *possessiones* e altre saranno nel *ius patronatus et dominium* del ricevente. Similmente a quanto sappiamo circa i due *deperita* (26) per Santa Sofia di Benevento, le terre furono concesse *in baroniam* e come *patrimonium*. Per di più, in una donazione per i cavalieri del Tempio (27), dove si usano egualmente le parole *donamus et concedimus*, seguono precisazioni, che mostrano aumento del dono, togliendo fra l'altro il servizio militare.

Ci rimangono per chiese e monasteri due privilegi (28) e un *deperditum* (29), dai quali appare che le terre sono concesse *libere* e la stessa parola è pure impiegata nella già riferita donazione ai cavalieri del Tempio. Per questa locuzione il Du Cange non offre nessun significato giuridico e anche i glossari, generalmente utilissimi, del Codice diplomatico barese non ci aiutano. Ma il primo esempio da noi recato della parola, nel privilegio a favore della Badia di Montecassino, ci offre qualche informazione, in quanto se ne evince che, fra le altre cose accordate da Enrico alla badia, furono concessi i *castra* di Vairano e Maddaloni per essere tenuti *libere*. Poi subito, dal sèguito, viene fuori, che questa libertà è limitata dal fatto che la badia non avrà il diritto di alienarli: *damus atque concedimus in recompensationem prenominate Abbatie ad utilitatem conventus ca-*

(23) CL/131, ST/5079.

(24) Probabilmente l' « inominate ownershiplike tenore », che si era sostituito per il *ius perpetuum* e *emphyteusis* nella legge del basso impero e quella primitiva teutonica, v. LEVY, 49.

(25) CL/19, ST/4825.

(26) CL/64; CLEMENTI, nn. 2,3.

(27) CL/83, ST/4927.

(28) Montecassino, CL/4, ST/4698; Capua, CL/130.

(29) CLEMENTI, n. 2.

strum Vairanum, cum pertinentiis suis, castrum Matalone cum pertinentiis suis, te insuper centum salmas vini, et centum salmas frumenti de demanio nostro annuatim statuentes, et imperatorie majestatis edicto precipientes, ut tam de his concessionibus, quam de aliis, que prenominate Abbatia tenet, libere, nullus Abbas, nullaque alia persona alienationem aliquam facere presumat. Quod si casu aliquo factum fuerit, nolumus, ut ad Imperium libere revertatur quicquid alienatum fuerit, sive infeudatum, vel damnose locatum de predictis nostra liberalitate concessis... potestatem monasterii redire decernimus (30).

Si tratta, così, di sapere come si determini il concetto di libertà, poichè da altri esempi enriciani si apprende che non dimora nella facoltà di non pagare canone o servizio, questi vantaggi essendo concessi quali *extra* con parole come: *sine aliqua conditione vel servitio* (31), o *france et absque servitio* (32), o *sine aliquo servitio* (33), o *sine omni servitio* (34), parole di cui spicca l'assenza nella donazione ricevuta dalla badia di Montecassino. A questo punto, la fortuna ci porta qualche aiuto confrontando il privilegio dell'imperatore per la chiesa vescovile di Capua con uno della sua consorte a favore della stessa chiesa (35). Nella donazione enriciana le terre sono concesse *in perpetuo*, sebbene soggette alla clausola *salvo mandato et ordinatione nostra et nostrorum heredum e libere sine aliqua conditione vel servitio*. In sèguito, secondo la pergamena di Costanza, l'arcivescovo di Capua, Matteo, aveva chiesto all'imperatrice il permesso di consegnare una parte di queste terre, quella del *quondam Landolphus compalatus*, alla figlia di Landolfo, Ricia, *in baroniam*. L'imperatrice permise il cambio provvedendo però che, se venissero a mancare eredi di Ricia, la terra *demanium ecclesie capuane deveniat*. Dunque, se era sua intenzione che la terra del Landolfo, in mancanza di eredi, tornasse alla condizione di prima, specificata nella donazione originale, la parola *demanium* nel suo documento equivale al *libere* in quello dell'imperatore. In questo caso, la libertà starebbe nel controllo e usufrutto diretto della terra. Al contrario, le terre pure patrimoniali di Niel 'de Palato' erano *quod in demanio in dema-*

(30) CL/4 nota 8.

(31) CL/130.

(32) CL/83, ST/4927.

(33) CL/55, ST/4905.

(34) CL/66, ST/4913.

(35) RIES/113.

nium et quod in servitio in servitio e con molta probabilità da quelle *in servitio* egli ne traeva di meno. Una tale interpretazione si accorda col fatto che tutte e tre le volte che Enrico fece una donazione di terre *libere*, sempre la ricordò quale compenso per danni subiti nel suo servizio, con lo scopo di rimediare alla sopraggiunta indigenza del ricevente. Inoltre, *in demanio* come equivalente di *libere* rientra bene nel quadro della politica imperiale, poichè nella donazione alla badia di Cassino Enrico enunciò (36) la norma che le terre *libere* del monastero non dovrebbero essere nè affittate nè alienate in qualunque altro modo. Similmente in una solenne *sententia* imperiale del 1191, *astantibus igitur plurimis principibus et magnatibus imperii eisque consentientibus*, egli aveva stabilito: *quod nullus episcoporum vel abbatum imperio pertinentium possit vel debeat aliquid de bonis ad coquinam vel ad aliud officium suum pertinentibus infeodare vel alienare*. Ma, se ciò non ostante un'alienazione fosse fatta, *debet de ratione in irritum revocari* (37).

Se raccogliamo ora le file, le condizioni giuridiche alle quali Enrico accordava terre *ex novo*, per quel che sono conosciute da noi, sono quattro, e cioè: ai laici, chiese e monasteri quale *patrimonium* o *feudum*; alle chiese e monasteri (38) *in perpetuo*, soggette alle condizioni di pagamenti o servizi già vigenti, o *in perpetuo* precisando di non richiederne dichiarati redditi. Per di più, quando una chiesa, come quella di Capua, o un monastero, come Montecassino o Santa Sofia, aveva subito danni per la causa imperiale, riceveva concessioni di terre *libere*, per sopperire alle loro necessità.

Ecco dunque qualche nota di glossario giuridico, tratto quasi unicamente dallo studio dei documenti di Enrico. Ne consegue che da quelli regi normanni e dalle numerose pergamene private, che fanno la ricchezza dello studioso della storia del Regno, abbiamo la possibilità di crearcene uno, non soltanto più elaborato, ma molto più definitivo.

DIONE CLEMENTI

(36) *Supra* 5.

(37) MGH *Const.*, 1, 336.

(38) Con probabilità anche ai laici: v. il testo poco sicuro del CL/132, ST/5097 a.

ABBREVIAZIONI

Regesti

- CL/ *Calendar of the diplomas of the Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sicily*, D. CLEMENTI, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 35, Tubinga 1955.
- RIES/ *Regesten der Kaiserin Costanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, R. Ries, in « Quellen und Forschungen », 18, Roma 1926.
- ST/ *Verzeichniss der Kaiserurkunden*, K. F. STUMPF, Die Reichskanzler, 2, Innsbruck 1865.
- CAT. BAR. *Catalogus baronum*, ed. C. Fimiani in *Commentariolus de subfeudis ex iure longobardico et neapolitano...*, Napoli 1787 (v'è un'edizione in preparazione a cura di E. M. Jamison).
- Clementi D. CLEMENTI, *Further documents concerning the administration of « Apulia et Terra Laboris » during the reign of the emperor Henry VI*, in « Papers of the British School at Rome », 27, Londra 1959.
- Haller J. HALLER, *Heinrich VI und die römische Kirche*, in « Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung », 35, Innsbruck 1914.
- Levy E. LEVI, *West Roman vulgar law*, in « Memoirs of the American Philosophical Society », 29, Filadelfia 1951.
- MGH Const. *Monumenta Germaniae historica, Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum I*, ed. L. Weiland, Hannover 1893.
- SCHEFFER-BOICHORST P. SCHEFFER-BOICHORST, *Das Gesetz Friedrich's II, De resignandis privilegiis*, in « Sitzungsbericht der k. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin », 1900.
- SCHEFFER-BOICHORST Hist. Studien P. SCHEFFER-BOICHORST, *Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts*, in « Historische Studien », 8, Berlino 1897.